



**CIRCOLARE TECNICA 03/10**

Milano, 23 febbraio 2010

**OGGETTO: "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura". Risposte ai quesiti da parte di Banca d'Italia**

Com'è noto, l'Associazione ha portato all'attenzione di Banca d'Italia alcune criticità interpretative ed applicative delle nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", chiedendo espliciti chiarimenti o conferme nell'interpretazione formulata (Ns. Rif. 235/09/BP del 5 ottobre 2009).

La tabella allegata riporta le richieste formulate, evidenziando quelle che, allo stato attuale, hanno ricevuto un riscontro e quelle per cui Banca d'Italia deve ancora fornire indicazioni.

Si allega il documento pubblicato da Banca d'Italia contenente le risposte ai quesiti ricevuti da ottobre '09 a febbraio '10 in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISIANI STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159 - E-Mail: [assifact@assifact.it](mailto:assifact@assifact.it)

Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152

## ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p><b>Trattamento delle operazioni in valuta.</b></p> <p>Nel paragrafo “B2. Operazioni escluse” si escludono dalla rilevazione, ma non dall'applicazione della legge 108/96, le operazioni in valuta. Questa Associazione già in fase di prima consultazione, aveva segnalato alcune perplessità circa le modalità di confronto fra dette operazioni e la soglia usura calcolata in riferimento ad operazioni in valuta nazionale.</p> <p>Nelle operazioni su finanziamenti in valuta i tassi sono parametrati ai tassi ufficiali esteri (es. BUBOR, HUF, PLN) che possono discostarsi significativamente dai tassi in divisa nazionale che contribuiscono a definire il tasso soglia. Tenuto conto che in genere anche la provvista in tali operazioni viene fatta in valuta, non si comprende come ci si possa allineare ai tassi soglia calcolati in valuta nazionale. E' evidente che tale interpretazione, se confermata, costituirebbe grave pregiudizio alla realizzabilità di tali operazioni.</p> <p>Nel resoconto della consultazione, e nelle nuove istruzioni, Banca d'Italia spiega che in queste tipologie di operazioni il tasso remunera anche il rischio di cambio, oltre al rischio di credito. Tuttavia, non si comprende come si possa operativamente effettuare la distinzione fra tasso e rischio cambio ovvero con quali modalità tenerne conto nella fase controllo del rispetto del tasso soglia.</p>	<p>In attesa di riscontro da parte di Banca d'Italia.</p> <p>Si veda Documento Banca d'Italia punto B2 – 6°quesito (pag .2)</p>
<p><b>Applicazione L.108/96 alle operazioni con non residenti.</b></p> <p>Le istruzioni stabiliscono esplicitamente che (paragrafo “B3. Controparte rilevante”) le operazioni con non residenti sono escluse dalla rilevazione del TEG. Appare necessario chiarire se, come per le operazioni escluse (par. B2), le operazioni con tali controparti non siano escluse dall'applicazione della legge 108/96, anche se non espressamente dettato dalle istruzioni.</p>	<p>Documento Banca d'Italia punto B2 – 6°quesito (pag .2)</p>
<p><b>Fido accordato e fido interno.</b></p> <p>Per l'attribuzione della classe di importo si fa riferimento alla nozione di fido accordato, che deve essere quello al termine del periodo di riferimento, ovvero – ove assente – all'utilizzo effettivo nel corso del trimestre.</p> <p>Com'è noto, nella realtà operativa del factoring, non sempre le Associate contrattualizzano il fido con i clienti. Spesso il fido è un “fido interno” che scaturisce da una procedura interna di valutazione aziendale del cliente ma che non viene contrattualizzato o comunicato al cliente.</p> <p>La normativa teoricamente prevede di non fare riferimento al fido interno definito ma al criterio dell'esposizione massima rilevata nel trimestre. Tuttavia questo può comportare una minore significatività della ripartizione per importi e non irrilevanti problemi tecnici nel calcolo del TEG.</p>	<p>Documento Banca d'Italia punto B4 – 1°quesito (pag .3)</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>In relazione alle problematiche citate e alle caratteristiche del fido interno, si era avviato un confronto con Banca d'Italia al tempo delle prime applicazioni della normativa (anni 1996 / 1997) da cui era emerso che, limitatamente alle disposizioni in oggetto, stante l'operatività dei factor in materia di fidi alla clientela, i soggetti segnalanti, qualora privi di una procedura formale di comunicazione fidi alla clientela, così come configurata nella normativa, possono fare riferimento, per l'attribuzione alle classi di importo, al concetto di fido interno, purché derivante da una procedura interna formalizzata e utilizzata per la valutazione della clientela.</p> <p>Si chiede di chiarire se tale impostazione può essere confermata nell'applicazione delle nuove istruzioni.</p>	
<p><b>Data contabile combinata con la data valuta. Utilizzo dell'estratto conto "scalare".</b></p> <p>In relazione al calcolo del TEG, gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre. Fatte approfondite riflessioni, si ritiene che la competenza sia definita in base alla data contabile combinata con la data valuta, per tener conto delle eventuali valute antergate. Si ritiene peraltro opportuno chiedere conferma circa la correttezza dell'utilizzo della stessa modalità utilizzata per l'estratto conto "scalare" per il calcolo dei numeri debitori anche nell'operatività ordinaria di factoring. Si tenga presente che le società di factoring possono procedere agli accrediti al cedente nella misura in cui le somme incassate sono legittimamente accreditabili, ossia quando il debitore fornisce tutti gli elementi per identificare il credito / la fattura che sta pagando. Ciò può avvenire con notevole ritardo rispetto all'incasso (tipicamente nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione), originando uno sfasamento temporale fra data valuta e data registrazione. Parimenti tale sfasamento temporale può avvenire nel caso di riaddebiti, per esempio nelle operazioni maturity pro solvendo, ove si riaddebita un insoluto in precedenza accreditato come "in bonis" al cedente.</p>	Documento Banca d'Italia punto C3 – 27° quesito (pa g.9)
<p><b>Spese per fidejussione.</b></p> <p>Nel paragrafo "C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG" è prevista l'inclusione nel TEG delle "spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente". Si chiede di chiarire se le fidejussioni rilasciate da terzi (es. fidejussioni bancarie) a garanzia del cedente rientrano nel punto 5 dell'elenco delle inclusioni relativo alle spese per assicurazione o garanzia. Se sì, si ritiene che comunque, tenuto conto anche delle caratteristiche degli esempi riportati in normativa, il dettato normativo sia circoscritto a forme di rilascio garanzia in cui il factor ha stipulato convenzioni, accordi o altre forme di controllo con la</p>	Documento Banca d'Italia punto C4 – 16° quesito (pa g.11)



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
banca o l'ente finanziario che rilascia la garanzia, come previsto dalla frase introduttiva al paragrafo C4: <i>“di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza”</i> .	
<p><b><i>Raccordo con le segnalazioni di vigilanza.</i></b></p> <p>La tabella di raccordo con le segnalazioni degli intermediari finanziari riportata nell'allegato 3 è incompleta con riferimento al factoring perché non include le forme tecniche riferite alle anticipazioni erogate al cedente nelle operazioni pro soluto.</p>	Documento Banca d'Italia punto B2 – 9°quesito (pag .3)



**RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  
IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI  
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA <sup>(1)</sup>**

**A2 Soggetti tenuti alla rilevazione**

*I **Confidi iscritti all'elenco speciale** di cui all'art. 107 del TUB sono tenuti alla segnalazione trimestrale del TEG alla Banca d'Italia?*

Sì, tutti i soggetti iscritti all'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B. sono tenuti alla segnalazione. Nel caso in cui essi non effettuino attività di erogazione diretta di finanziamenti, dovranno darne comunicazione trimestrale mediante l'utilizzo della specifica voce "segnalazione negativa".

In ogni caso, non è dovuta la segnalazione anti-usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 155, comma IV del TUB.

*Le **società di servicing in operazioni di cartolarizzazione**, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, sono tenute all'inoltro delle segnalazioni trimestrali e all'attivazione del canale INFOSTAT anche se non effettuano operazioni di finanziamento?*

Sì, cfr. la domanda precedente.

**A3 Rispetto dei termini di inoltro**

*Per alcune tipologie di oneri il recupero delle spese sostenute dal cliente negli ultimi dodici mesi può comportare dei ritardi nella segnalazione rispetto ai termini previsti per l'inoltro. E' possibile ricorrere a **stime basate sulle condizioni contrattuali** applicate a fine trimestre?*

Sì, è ammesso il ricorso a stime, adeguatamente motivate e documentate, qualora i sistemi informativi non consentano il tempestivo reperimento di oneri non rilevati nei trimestri precedenti.

**B1 Operazioni incluse**

*In un finanziamento revolving su carta di credito può verificarsi una **estensione del credito** attraverso la concessione di ulteriori linee di finanziamento. E' ammessa una segnalazione unica nella categoria 9 (credito revolving)?*

Sì, in caso di mera estensione del credito con le stesse caratteristiche del finanziamento revolving in essere può essere prodotta una segnalazione unitaria. Nel caso invece di concessione di un finanziamento parallelo, ad esempio con durata predeterminata e piano di ammortamento, la segnalazione di tale finanziamento aggiuntivo va effettuata nella categoria relativa alla forma tecnica della ulteriore linea di credito.

*Vanno segnalate le **operazioni di forfaiting** in euro?*

Sì, l'operazione in cui l'intermediario segnalante concede all'esportatore italiano un finanziamento basato sullo sconto pro-soluto di documenti prodotti dall'importatore estero (effetti cambiari, lettere di credito o altre garanzie bancarie) va segnalata nella categoria relativa alla forma tecnica adottata.

*In quale categoria vanno segnalate le operazioni di **leasing in costruendo**?*

---

<sup>1</sup> In giallo le domande e risposte aggiunte a febbraio 2010.

Il leasing in costruendo deve essere segnalato nella categoria pertinente all'oggetto del contratto (ad es. in caso di costruzione di abitazione o ufficio nel leasing immobiliare).

## **B2 Operazioni escluse**

*Nel caso in cui la durata di un finanziamento non coincida esattamente con la scadenza dei **tassi di mercato utilizzabili per determinare la condizione di "tasso di favore"**, è possibile fare riferimento a parametri calcolati dall'intermediario (ad es. interpolazione lineare dei tassi di mercato riferiti ad una durata inferiore e superiore a quella effettiva)?*

Sì, è possibile utilizzare un parametro stimato sulla base di una metodologia adeguatamente documentata. Nel caso di specie è possibile fare ricorso ad un tasso calcolato sulla base di interpolazioni o al tasso di mercato con durata più vicina a quella effettiva del finanziamento.

*È corretto escludere dalla rilevazione i **finanziamenti concessi a dipendenti a tassi superiori al tasso Euribor**, ma notevolmente inferiori rispetto ai tassi normalmente praticati alla clientela ordinaria?*

No, il criterio di esclusione indicato nelle Istruzioni fa riferimento a tassi inferiori all'Euribor o ad altri parametri di mercato.

*Un'operazione di finanziamento prevede un **TAN pari a 0** ma, a seguito dell'adesione volontaria del cliente ad una polizza assicurativa, il TEG si attesta su un valore superiore al tasso di riferimento (Euribor o Eurirs). E' possibile considerare tale operazione "a tasso di favore" e quindi escluderla dalla rilevazione?*

Sì, ai fini segnalatici le operazioni con TAN pari a 0 vanno escluse anche se l'inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti di costo, tra le quali le spese di istruttoria) determina un TEG superiore al parametro per le operazioni a tassi di favore.

*Vi sono differenze ai fini della rilevazione tra **fido estinto non revocato e fido revocato**?*

Sì, i rapporti estinti sono esclusi dalla rilevazione solo in caso di utilizzo nullo nell'intero trimestre di riferimento mentre i rapporti revocati nel corso del trimestre di riferimento vanno in ogni caso esclusi.

*Con riferimento alle operazioni rientranti nella categoria 9 (credito revolving e con utilizzo di carte di credito) è corretto escludere le **linee di fido non utilizzate**, anche nel caso in cui nel corso del trimestre siano stati addebitati oneri accessori (ad esempio il canone annuo)?*

Sì, la segnalazione non è dovuta nel caso di utilizzo nullo nell'intero trimestre di riferimento.

*Un intermediario che effettua esclusivamente **operazioni in valuta con non residenti** e risulta quindi escluso dagli obblighi segnalatici, è tenuto al rispetto del disposto della legge 108/96 ed eventualmente anche delle disposizioni in materia di usura previste nei paesi di residenza delle controparti?*

L'intermediario in questione non è esentato dagli obblighi segnalatici ed è tenuto a inviare una segnalazione negativa e al rispetto dei tassi soglia previsti dalla legge 108/96, anche se le operazioni in valuta sono escluse dalla segnalazione. Sulle modalità di applicazione della norma nel caso di specie, tenuto conto della possibilità di scorporare il rischio di cambio, è in corso un approfondimento su cui si darà conto sul sito della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda le omologhe norme vigenti in altri paesi, in genere esse regolano l'operatività locale e quindi le operazioni in valuta accese in Italia con non residenti sarebbero coperte dalla normativa italiana. Si dovrà valutare caso per caso l'applicazione delle singole norme emanate da autorità estere.

*Vanno esclusi dalla rilevazione i **finanziamenti a piccole e medie imprese**, concessi sulla base della convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana del 28 maggio 2009?*

In genere no, in quanto trattasi di finanziamenti oggetto di autonoma negoziazione tra le parti interessate. Tali finanziamenti non vanno segnalati solo se le condizioni applicate alle PMI sono

oggettivamente inferiori a quelle di mercato, in virtù della provvista con fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro.

*Vanno esclusi dalla rilevazione i finanziamenti agevolati finalizzati alla **riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto dell'Abruzzo**, concessi sulla base della convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana del 3 luglio 2009?*

Sì, i finanziamenti erogati dalle banche ai beneficiari finali, in quanto concessi in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario, sono esclusi dalla rilevazione.

*Nel raccordo tra le categorie a fini della segnalazione TEG e le voci di matrice dei conti o delle segnalazioni delle finanziarie (Allegato 3 delle Istruzioni) non sono state riportate alcune operazioni svolte dagli intermediari e segnalate a fini statistici. Tali operazioni sono escluse dalla segnalazione a fini anti-usura?*

No, la tabella in allegato 3 ha solo carattere indicativo (cf. sezione II ultimo paragrafo delle Istruzioni) e quindi la mancata inclusione di una voce segnaletica non comporta la esclusione della relativa tipologia di finanziamento.

### **B3 Controparte rilevante**

*Va segnalato un **finanziamento a promotori finanziari non dipendenti** dell'intermediario, siano essi mandatarî o agenti?*

Ai sensi delle Istruzioni, devono essere segnalate le operazioni con le "famiglie consumatrici" e le "unità produttive private" residenti, come definite dalla circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11.2.1991 sulla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica. Con riferimento agli ausiliari finanziari (*brokers*, cambiavalute, agenti di assicurazione, promotori finanziari, ecc.), vanno segnalate le operazioni effettuate verso soggetti che non rientrano tra le "Società finanziarie" (ausiliari finanziari senza addetti e non organizzati in forma societaria).

### **B4 Classi di importo e definizione di accordato**

*Nel caso in cui il fido accordato ai clienti non sia formalizzato nel contratto o altrimenti comunicato al cliente, è possibile utilizzare il **"fido interno" per la determinazione della classe di importo e dell'accordato da utilizzare nel calcolo del TEG**?*

No, va utilizzato l'importo effettivamente erogato in quanto il "fido interno", se non comunicato al cliente, ha solo rilevanza ai fini della gestione del rischio da parte dell'intermediario.

*Per le operazioni di **anticipi su crediti e sconto di effetti**, l'importo dell'**accordato da considerare** nel calcolo del TEG coincide con l'affidamento concesso o con l'importo dell'anticipo effettivamente erogato?*

Nel caso di cliente affidato, per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente (cf. la definizione di "accordato operativo" utilizzata per le segnalazioni di Centrale dei Rischi). Nel caso di sconto effetti senza affidamento, per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.

*Nel caso di stipula di un finanziamento di leasing o di un credito finalizzato o personale con **contestuale finanziamento dell'importo necessario per il pagamento di oneri** connessi con tale finanziamento (es.: polizze assicurative, spese di perizia, ecc.) è possibile considerare il finanziamento complessivo – inclusi gli oneri finanziati – per la determinazione della classe di importo e dell'accordato da utilizzare nel calcolo del TEG?*

No, il fido accordato non comprende gli oneri connessi con il finanziamento, anche se anticipati dall'intermediario e poi rimborsati dal cliente in modo rateale. Solo nel caso in cui vengano finanziati servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e come tali esclusi dagli oneri da



computare nel TEG (es.: manutenzione e assistenza sul bene locato, ecc.), tali spese vanno a incrementare il finanziamento accordato e la rata, per il corrispettivo periodicamente rimborsato.

## **C2 Base di calcolo**

*I crediti ceduti a società veicolo che non superano le regole LAS per la derecognition sono mantenuti sui libri dell'intermediario cedente. L'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali del credito ceduto comporta obbligo di effettuare la segnalazione trimestrale?*

Sì, ai fini segnaletici vanno considerati i rapporti in capo all'intermediario sulla base dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio.

*Con riferimento alla segnalazione delle categorie 1, 2, 5 e 9, vanno considerati i soli rapporti accesi nel trimestre di riferimento oppure tutti i rapporti in essere a fine trimestre o estinti nel corso del trimestre ancorché accesi anche nei trimestri precedenti?*

La seconda ipotesi è conforme al dettato delle Istruzioni. Per le operazioni di apertura di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring* e credito *revolving* si chiede la segnalazione del TEG comprensivo di tutti i rapporti intrattenuti nel trimestre di riferimento, inclusi quelli estinti nel corso del trimestre, anche se si tratta di operazioni accese nei trimestri precedenti. Le operazioni incluse nelle categorie richiamate sono soggette a verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo.

*Con riferimento alle categorie diverse da quelle riportate nel quesito precedente, vanno considerate come nuove operazioni da segnalare quelle per cui è intervenuta una qualsiasi **variazione contrattuale** relativa a durata, importo e tasso di interesse? Si ritiene che tali operazioni vadano segnalate e siano soggette alla verifica sulla usurarietà del tasso solo in caso di **novazione oggettiva** del contratto originario?*

Le Istruzioni non richiamano esplicitamente la fattispecie giuridica di novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c. in quanto si è ritenuto di ricorrere ad una formulazione più generica, inclusiva di modifiche accessorie al contratto che non darebbero luogo a novazione ma che producono effetti rilevanti sulle componenti essenziali per il calcolo del TEG (durata, importo e tasso di interesse).

La domanda fa riferimento, tra l'altro, all' "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio", siglato il 3 agosto 2009, che prevede la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine nelle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili e un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni. Tali interventi di sospensione dei pagamenti, caratterizzati da natura straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema, vanno esclusi dalla segnalazione.

*Nel caso di **affidamento estinto (non revocato) nel corso del trimestre, senza chiusura del conto corrente**, come devono essere trattate le commissioni per messa a disposizione fondi riferite ai giorni in cui il fido è rimasto in essere? E' corretto stimare pari a zero gli oneri annuali sulla base dell'assenza di fido a fine trimestre e rapportarli al saldo liquido massimo, ovvero è preferibile considerare la commissione su base annua e rapportarla all'ultimo accordato in essere al momento dell'estinzione del fido?*

La seconda ipotesi è conforme al dettato delle Istruzioni. In caso di estinzione del rapporto di finanziamento nel trimestre di segnalazione, il finanziatore dovrà effettuare la segnalazione riferita al rapporto estinto, indipendentemente dalla eventuale trasformazione del rapporto in un conto corrente di deposito.

Nel caso in cui, successivamente alla estinzione dell'affidamento, il cliente faccia registrare saldi a debito nel medesimo trimestre, occorrerà effettuare una segnalazione distinta, anche nel caso in cui il conto corrente risulti il medesimo.



### **C3 Calcolo del TEG**

*Gli **oneri su base annua** devono concorrere per intero alla determinazione del TEG riferito a interessi, numeri e fido accordato tipicamente su basi trimestrali?*

Sì, gli oneri su base annua entrano nel calcolo del TEG, anche se sostenuti in trimestri precedenti.

*Le **spese di istruttoria** addebitate nel trimestre in cui è effettuata la concessione del credito sono da intendersi connesse con eventi di tipo occasionale e, come tali, vanno inserite nel TEG solo nel trimestre in cui sono addebitate ovvero sono da considerare tra gli oneri annui, da segnalare anche negli altri trimestri?*

La seconda ipotesi è conforme al dettato delle Istruzioni. Le spese di istruttoria contrattualmente previste non possono essere considerate di carattere occasionale e vanno incluse nel calcolo del TEG (senza annualizzazione) per almeno quattro trimestri.

*Le **spese per passaggio a debito di conti non affidati** vanno annualizzate?*

Nel caso in cui lo scoperto si verifichi nel trimestre di segnalazione, vanno considerati nel TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza annualizzazione. Nel caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre di rilevazione devono essere inclusi nel TEG tutti gli oneri addebitati al cliente nel corso dell'intera durata dello sconfinamento (fino ad un massimo dei dodici mesi precedenti).

Laddove si sia verificato nel trimestre precedente uno scoperto su conto non affidato che nel trimestre di segnalazione viene affidato, il calcolo del TEG dovrà tenere presenti le sole condizioni applicate al conto affidato come se si trattasse di un nuovo rapporto.

*Le **spese per utilizzi extra-fido su conti affidati** vanno annualizzate?*

Nel caso in cui l'utilizzo extrafido si verifichi nel trimestre di segnalazione, vanno considerati nel TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza annualizzazione. Nel caso di utilizzo extrafido continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre di rilevazione devono essere inclusi nel TEG tutti gli oneri addebitati al cliente nel corso dell'intera durata dell'utilizzo extrafido (fino ad un massimo dei dodici mesi precedenti).

*Le **spese su utilizzi a valere su fondi non disponibili** rientrano tra le spese occasionali?*

Sì, nel caso in cui vengano applicate spese per utilizzi su fondi non disponibili, gli oneri addebitati rientrano nel calcolo del TEG senza annualizzazione.

*Le **commissioni a fronte di presentazioni di portafoglio** sono relative a diversi eventi nella vita dell'effetto (presentazione, inoltro all'incasso presso il debitore, eventuale proroga dell'effetto con modifica della data di scadenza, richiamo dell'effetto prima dell'inoltro all'incasso, invio di richiesta d'esito, pagamento, insoluto, storno, protesto). Queste commissioni sono da includere nel calcolo del TEG?*

No, nel TEG vanno computate solo le spese di incasso sostenute dal cliente non affidato a fronte della presentazione di effetti allo sconto – in quanto direttamente connesse con l'operazione di finanziamento – e non quelle sostenute in caso di aperture di credito in conto corrente a fronte di smobilizzo portafogli (cf. la Nota metodologica allegata al Decreto del Ministero del Tesoro del 24 dicembre 2009). Non vanno quindi computate le spese effettivamente necessarie per l'incasso nei casi in cui la presentazione degli effetti avvenga nell'ambito di un complessivo rapporto di finanziamento ad utilizzo flessibile (ad es. castelletto finalizzato all'attivazione di un affidamento in conto corrente).

*Nel caso di **anticipo su crediti e sconto di effetti senza affidamento**, le spese connesse con la singola operazione vanno annualizzate?*

No, in assenza di un affidamento, gli oneri connessi con la presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale devono essere inclusi nel TEG per gli importi effettivamente addebitati per la

singola presentazione, intesa come complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa (cfr. § B4).

*Come determinare il TEG all'atto della stipula nel c/c ipotecario?*

Nel conto corrente garantito da ipoteca su immobili di proprietà del correntista o di terzi, le modalità di segnalazione del TEG seguono quelle relative agli affidamenti in conto corrente. In linea generale, le spese per la costituzione della garanzia e le spese assicurative eventualmente imposte sull'immobile entrano nel calcolo del TEG nelle forme previste per le spese di istruttoria. Nel caso di spesa pluriennale sostenuta in via anticipata e in un'unica soluzione, l'onere annuale da includere nel TEG può essere determinato pro-quota, in base alla durata media stimata dall'intermediario per i contratti in essere della stessa tipologia.

*Nel caso di apertura di credito in c/c a revoca assistito da garanzia prestata da un Confidi, le spese per la garanzia sono assimilate a spese di istruttoria?*

Come nel caso precedente, si tratta di una spesa a valenza pluriennale sostenuta in via anticipata e in un'unica soluzione e pertanto l'onere annuale da includere nel TEG può essere determinato pro-quota, in base alla durata media stimata dall'intermediario per i contratti in essere della stessa tipologia.

*E' possibile fare ricorso a stime degli oneri annuali, oltre che in caso di **variazioni contrattuali** nel trimestre di riferimento, anche quando le variazioni siano intervenute nel corso dei dodici mesi precedenti il trimestre di rilevazione?*

Sì, il ricorso alla somma delle spese sostenute nei dodici mesi precedenti vale solo nell'ipotesi di costanza delle condizioni contrattuali nell'arco dell'anno. In caso di variazioni contrattuali intervenute in trimestri precedenti, le stime potranno assumere carattere "misto", includendo gli oneri effettivamente addebitati nel periodo tra la variazione e il trimestre di riferimento e stimando quelli riferiti ai trimestri futuri, sino a raggiungere l'anno.

*La **modifica delle spese** (importo o struttura delle commissioni) applicabili al cliente rappresenta una variazione contrattuale per cui è richiesto l'invio della segnalazione?*

Sì, la modifica delle spese contrattualmente previste rappresenta una variazione che comporta la segnalazione di oneri stimati per un periodo futuro. Il principio vale anche per le variazioni contrattuali a seguito di interventi di legge. Ad esempio, gli intermediari che hanno sostituito la CMS con spese rapportate all'importo affidato non dovranno includere nel calcolo del TEG gli oneri per CMS sostenuti nei trimestri precedenti ma una stima delle nuove spese su base annua. Parimenti, modifiche ai contratti assicurativi connessi con il finanziamento comportano il calcolo del TEG sulla base degli oneri stimati per il periodo futuro.

*Una **dilazione di pagamento** (ad es. una traslazione di sei mesi delle scadenze) senza variazioni di tasso contrattuale o importo, va considerata come nuova operazione ai fini segnaletici?*

Sì, la dilazione di pagamento non prevista contrattualmente va segnalata come una nuova operazione, sulla base del piano d'ammortamento, inclusivo sia dei flussi di cassa effettivamente applicati al cliente prima della variazione, sia di quelli futuri.

Ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia, resta fermo quanto stabilito dalla legge 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, per cui l'usurarietà dei tassi va verificata con riferimento ai tassi soglia vigenti nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

*Rientra tra le variazioni contrattuali anche l'erogazione differita in un'unica soluzione di **rapporti solo stipulati** alla fine del trimestre di riferimento e quindi non segnalati per utilizzo contabile nullo (ad es. mutuo erogato al momento dell'iscrizione ipotecaria)?*

No, sulla base delle Istruzioni, per le categorie 3, 4, 6, 7, 8, e 10, i finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto (cfr. nota 9 pag. 11) e quindi l'obbligo di segnalazione sorge indipendentemente dall'utilizzo contabile del fido. L'erogazione differita non ha rilievo ai fini della segnalazione.

*In caso di passaggio a debito di un conto non affidato, il calcolo del TEG deve tenere conto del **saldo liquido** prima del computo delle competenze e delle spese trimestrali o di quello successivo alla liquidazione e all'addebito delle spese?*

Nel saldo liquido vanno considerati l'utilizzato e gli eventuali oneri, addebitati al momento del passaggio a debito, che concorrono a determinare i numeri debitori, escludendo gli oneri eventualmente applicati in sede di liquidazione trimestrale.

*Nel caso di **rinegoziazione delle condizioni contrattuali**, la segnalazione dovrà essere riferita alle caratteristiche del nuovo prestito ovvero a quelle del prestito originario (ad esempio la **rinegoziazione di un mutuo a 2 anni dalla sua scadenza** dovrà rientrare nella categoria 10: Altri finanziamenti)?*

Nel caso di rinegoziazione, la tipologia di operazione da segnalare resta quella definita dal contratto originario; nel caso prospettato pertanto la rinegoziazione dovrà essere segnalata tra i mutui, anche nel caso di durata residua del finanziamento inferiore a 5 anni.

*Nel caso di un conto affidato, come devono essere inclusi nel TEG gli **oneri prevedibili ex ante** e gli **oneri non occasionali, ma non prevedibili ex ante** in quanto connessi con il comportamento del cliente, nelle due ipotesi di apertura del conto e variazione delle condizioni economiche nel corso del trimestre di rilevazione?*

Gli oneri prevedibili ex ante (ad es.: spese annuali di istruttoria, liquidazione periodica, ecc.) vengono inseriti nel TEG – sia per i rapporti nuovi, sia per quelli oggetto di variazioni contrattuali – in base all'onere annuo previsto sulla scorta delle condizioni economiche praticate.

Gli oneri non occasionali ma non prevedibili ex ante, in quanto connessi con il comportamento del cliente, possono essere stimati sulla base delle operazioni svolte dal cliente successivamente alla modifica o alla costituzione del rapporto, annualizzando gli oneri rilevati.

*Nel caso di **variazione di accordato su un conto affidato** nel corso del trimestre di rilevazione, per il calcolo del TEG deve essere considerato solo il nuovo accordato ovvero una media ponderata degli affidamenti concessi nel corso del trimestre?*

L'accordato da considerare nel TEG è quello al termine del periodo di riferimento ovvero, per i rapporti estinti, il fido al momento della chiusura del rapporto.

*Nel caso in cui l'**iscrizione ipotecaria avvenga successivamente alla stipula del contratto**, il finanziamento può considerarsi "assistito da garanzia ipotecaria" a tutti gli effetti dalla stipula e quindi rientrare nella categoria 7 "Mutui"?*

Sì, l'iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato tra i "Mutui".

*L'eventuale **rinegoziazione del tasso minimo (floor) o del tasso massimo (cap)** di un mutuo rientra nel caso di variazione delle condizioni contrattuali soggette a nuova segnalazione, anche se i due tassi floor e cap non impattano sulle condizioni inizialmente pattuite (parametro + spread) né sulle condizioni effettivamente praticate al rapporto? Il tasso cap è soggetto ai limiti delle soglie vigenti?*

No, la variazione contrattuale dei tassi cap o floor intervenuta senza alcun impatto sul tasso effettivamente praticato al cliente non richiede una nuova segnalazione.

I tassi *cap* e *floor* definiti al momento della stipula, per salvaguardare il cliente da eccessive oscillazioni future del tasso, non rilevano né ai fini della segnalazione, né per la verifica del rispetto della soglia.

*Nel caso in cui il cliente mutuatario abbia sottoscritto uno strumento finanziario derivato, al fine di coprirsi dalle eventuali oscillazioni che il tasso di interesse contemplato dal contratto di finanziamento potrebbe subire nel corso del rapporto (ad es. interest rate swap che colleghi un finanziamento a tasso variabile a un tasso fisso predeterminato), è corretto considerare ai fini della segnalazione il tasso di interesse risultante a seguito del contratto derivato e non quello previsto dal contratto di finanziamento, a cui il primo risulta collegato?*

Il tasso da considerare ai fini della segnalazione è quello del mutuo al momento dell'apertura del rapporto di finanziamento.

*È necessario effettuare una nuova segnalazione in caso di modifica del piano di ammortamento originariamente pattuito a seguito dell'esercizio, da parte del cliente, della facoltà prevista contrattualmente di posporre il pagamento di una o più rate nel corso del rimborso?*

No, la modifica del piano di ammortamento, quando costituisce una facoltà già prevista contrattualmente, non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

*È necessario effettuare una nuova segnalazione in caso di recesso da una polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento?*

No, il recesso della polizza, laddove non dia luogo ad una variazione di elementi essenziali del contratto (modifica del TAN o della durata), non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

*È necessario effettuare una nuova segnalazione in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento?*

No, l'estinzione anticipata parziale non va segnalata, sempre che per la quota non estinta del finanziamento non cambino le condizioni contrattuali.

*Le carte di credito ad opzione prevedono dei costi associati all'emissione e all'utilizzo della carta di credito, indipendentemente dalla modalità di uso scelta dal titolare (a saldo o revolving); tale modalità di uso può essere variata in qualsiasi momento, in alcuni casi anche in occasione di ogni singolo pagamento. Come devono essere segnalati i TEG delle carte opzione?*

In primo luogo va notato che solo l'utilizzo della carta con modalità *revolving* comporta il ricorso ad una linea di credito ad uso rotativo con l'applicazione di un tasso di interesse e, conseguentemente, l'obbligo della segnalazione dei TEG. L'utilizzo della carta con modalità *charge* invece non rientra nella segnalazione trimestrale, in quanto prevede un TAN pari a zero.

Per quanto riguarda il trattamento di alcuni oneri e spese caratteristiche delle carte ad opzione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- la quota annuale è inclusa solo per la parte direttamente connessa con il finanziamento (es.: spese di istruttoria e oneri aggiuntivi rispetto a quelli per il rilascio della carta *charge*, direttamente connessi con l'utilizzo della carta in modalità *revolving*); sono invece escluse le quote riconducibili a servizi non finanziari offerti alla clientela (per es. servizi di pagamento, turistici, ecc.);
- sono escluse le spese di produzione e invio estratto conto, in quanto riferite alla gestione di un conto non a servizio esclusivo del finanziamento, nonché le commissioni sugli acquisti di carburante e sull'anticipo di contante, in quanto relative all'utilizzo della carta come mezzo di pagamento (§ C4 - c).

*Sulle linee di credito connesse all'uso di carte revolving, possono insistere anche operazioni promozionali con TAN e TAEG inferiori rispetto al tasso ordinario della linea di credito*

*stessa. Qualora, nel periodo di rilevazione si siano verificati sulla medesima linea di credito sia utilizzi promozionali sia utilizzi a tasso ordinario, l'operazione rientra tra quelle da segnalare ovvero è da considerarsi a tassi di favore?*

Nel caso di applicazione di tassi promozionali per un numero limitato di rate, la possibilità di escludere la segnalazione dell'operazione va valutata con riferimento al tasso complessivo della linea di credito (cfr. Istruzioni nota 4, pag. 5).

*I contratti di **leasing immobiliare** che per periodi protratti rimangono **in attesa di locazione** devono confluire nella voce "Altri finanziamenti"?*

No, anche i finanziamenti per leasing "in attesa di locazione" devono essere classificati all'interno della categoria "Leasing" e si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

*Per i contratti di factoring, è corretto definire la competenza in base alla **data contabile combinata con la data valuta**, per tener conto delle eventuali valute antergate?*

Sì, per le operazioni di factoring, è possibile utilizzare le modalità di calcolo del conto "scalare" per la determinazione dei numeri debitori.

*Vanno segnalati i crediti di firma, considerato che rappresentano una forma di finanziamento "indiretto"?*

No, i crediti di firma non devono essere segnalati ai fini della legge anti-usura.

#### **C4    Trattamento degli oneri e delle spese**

*Con quali criteri si può valutare se una **polizza assicurativa o una garanzia** rientra tra gli oneri inclusi nel TEG?*

I criteri indicati nel § C4 – 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie. In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad:

1. assicurare il rimborso del credito;
2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento.

Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:

- a) è obbligatorio per legge o per contratto per ottenere il credito;
- b) è obbligatorio o, nei fatti, necessario per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
- c) è contestuale alla concessione del finanziamento.

Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.

*È corretto escludere le **polizze assicurative non obbligatorie** stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario (es.: polizze sanitarie, incendio e furto, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito)?*

Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1. e 2. di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l'unico beneficiario della polizza.

*Sono da includere nel TEG le **polizze assicurative di carattere accessorio**, facoltative per il cliente e non legate al rimborso del credito, stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento (ad es. per i contratti di leasing auto: polizze kasko, polizze migliorative delle condizioni di base obbligatorie, ecc.)?*



No, i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento.

*Nel caso di sottoscrizione contestuale di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di autovetture unitamente a **pacchetti assicurativi complessi** comprendenti sia coperture assicurative connesse con il finanziamento (per esempio furto e incendio in cui il beneficiario è l'ente creditore), sia assicurazioni accessorie (per es. polizze sanitarie con il soggetto finanziato come unico beneficiario) sia servizi accessori a beneficio dei proprietari del veicolo (per es. assistenza stradale, veicolo sostitutivo, ecc.), si possono escludere dal calcolo del TEG gli oneri riferibili a tali componenti aggiuntive della polizza?*

Sì, le spese per assicurazioni e servizi accessori il cui beneficiario non è l'ente creditore non sono da includere nel TEG. Nel caso di "pacchetti complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime - la parte di polizza connessa con il finanziamento (ad es. furto e incendio il cui beneficiario è il creditore), da quella accessoria (ad es. *kasko*, sanitaria) includendo nel TEG solo la prima parte della polizza.

*In caso di **polizza volta a garantire integralmente il valore del bene** offerto in garanzia, in misura eccedente rispetto al capitale finanziato, va conteggiata solo la parte del premio correlata al valore finanziato?*

Sì, nel TEG va inserito un onere proporzionale al capitale finanziato.

*Per i contratti di leasing, in considerazione della difficoltà di stima degli **oneri assicurativi per furto ed incendio** relativi all'intera durata del contratto, è stato stabilito che il calcolo del TEG debba tenere conto unicamente del premio assicurativo noto relativo al primo anno, (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009). Tale disposizione è applicabile anche a finanziamenti diversi dal leasing che prevedano il pagamento di premi assicurativi con cadenza periodica?*

Sì, anche per le altre categorie di finanziamento va incluso nel TEG il premio assicurativo per furto e incendio relativo unicamente al primo anno, (ad esempio in caso di polizza su auto acquistata tramite credito finalizzato o di polizza incendio per un immobile acquistato tramite mutuo).

*Nel caso di stipula di **due mutui con ipoteca sullo stesso immobile** e contestuale polizza assicurativa vincolata ad entrambi i mutui, i costi della polizza devono essere replicati su ognuno dei due contratti?*

No, nel TEG di ciascun finanziamento deve essere inserito il solo onere riferibile all'importo effettivamente finanziato, determinato in proporzione all'ammontare dei due capitali finanziati.

*Nel caso di stipula di un **secondo mutuo con ipoteca di 2° grado su un immobile** già assicurato in occasione del primo mutuo, va incluso nel TEG sul secondo finanziamento il solo premio pagato per l'estensione del vincolo assicurativo, anche se normalmente molto ridotto?*

Sì, il premio assicurativo da includere tra gli oneri per il mutuo stipulato successivamente sarà quello relativo alla sola estensione.

*In caso di **polizza stipulata alcuni giorni dopo la stipula del contratto**, è possibile escludere l'onere dal calcolo del TEG?*

Sì, l'esclusione è ammessa solo se la polizza acquistata non contestualmente alla stipula del contratto non è obbligatoria ai fini dell'ottenimento del credito o delle condizioni applicate.

*Nel caso di contratti di finanziamento che prevedano la possibilità di **scelta per il cliente tra diverse modalità di pagamento della rata** con costi differenti (ad es. con trattenuta sul conto corrente o in*

*contanti allo sportello) è corretto effettuare il calcolo del TEG ex ante ipotizzando che il cliente opti per la modalità di rimborso più conveniente?*

Sì, in linea con quanto previsto nelle ipotesi di calcolo del TEG in presenza di elementi non determinabili (cfr § C3), è corretto ritenere che il cliente adotti la scelta meno onerosa.

*Le spese relative all'eventuale **certificazione degli interessi** sui mutui devono essere incluse nel TEG?*

No, in quanto si tratta di spese meramente accessorie.

*Con riferimento ai finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi, erogati ad aziende, si devono includere nel TEG anche le **assicurazioni di tipo all risk** stipulate dal cliente volte a coprire l'intera attività aziendale?*

No, le assicurazioni di tipo *all risk* il cui beneficiario è l'azienda e non l'intermediario vanno escluse dal calcolo del TEG, a meno che siano richieste in via obbligatoria per l'ottenimento del credito o per l'applicazione di determinate condizioni contrattuali.

*Nei finanziamenti ad imprese, sono da includere nel TEG le **spese per perizie di carattere più ampio** rispetto a quanto richiesto per l'erogazione del finanziamento (ad es.: due-diligence)?*

No, le spese per perizie da includere sono quelle connesse con il contratto di finanziamento; nel caso di perizie con oggetto più esteso rispetto a quanto richiesto per l'ottenimento del credito, potrà essere incluso soltanto un costo stimato della quota necessaria per l'erogazione del finanziamento.

*Come va determinato l'onere riferito a **perizie**, nel caso in cui l'intermediario lasci al cliente la facoltà di avvalersi di un professionista di fiducia per la determinazione del valore dell'immobile offerto a cauzione? E' possibile fare ricorso a un valore medio di riferimento, in caso di difficoltà a reperire l'informazione dal cliente?*

Sì, in caso di difficoltà di determinazione del costo effettivo è possibile fare ricorso a stime basate sugli oneri per un analogo servizio offerto dal soggetto finanziatore o su valori medi di mercato

*Nel caso in cui il finanziamento venga concesso a fronte di una **garanzia fornita da un Confidi**, vanno inclusi nel TEG gli oneri sostenuti dal cliente verso il consorzio?*

Sì, vanno inclusi nel TEG gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento; in particolare vanno incluse le spese di istruttoria accessorie alla pratica e le commissioni di garanzia corrisposte al Confidi all'atto dell'erogazione del prestito. Sono esclusi l'acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali *una tantum* e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi.

Quanto indicato è valido anche per forme di garanzia simili ai Confidi, quali ad esempio il fondo centrale di garanzia e i fondi anti-usura.

*Le **garanzie rilasciate da terzi** (es. fideiussioni bancarie) a favore del cedente **nelle operazioni di factoring** devono essere incluse nel calcolo del TEG? Nel caso affermativo, l'inclusione è limitata alle garanzie di cui il soggetto finanziatore risulti essere a conoscenza?*

Sì, è obbligatorio includere nel TEG tutte le spese, tra cui quelle per assicurazioni o garanzie, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza. In alternativa alla diretta comunicazione da parte del cliente del costo sostenuto, è ammesso il ricorso a stime documentate basate su dati di mercato aggiornati.

*Nel caso di **garanzia con pegno su titoli già presenti in un deposito amministrato dalla banca**, le spese di gestione e amministrazione titoli e gli eventuali costi di movimentazione (compravendita titoli) - che sarebbero percepite indipendentemente dalla circostanza che il deposito amministrato è stato posto a garanzia - devono essere incluse nel calcolo del TEG?*



No, le commissioni della specie non devono essere considerate qualora il deposito non sia a servizio esclusivo del finanziamento (utilizzando il medesimo criterio del “servizio esclusivo del finanziamento” già indicato per il conto accessorio nel § C4 – c).

*Vanno incluse nel calcolo del TEG le **spese** di liquidazione interessi, le spese postali e gli oneri per operazione addebitati al cliente in sede di liquidazione periodica, **indipendentemente dal fatto che il conto corrente sia di tipo affidato o di mero deposito?***

L'inclusione delle spese nel TEG è richiesta se queste sono connesse con l'operazione di finanziamento. Ciò comporta la tendenziale esclusione dei costi di gestione del conto e dell'utilizzo di mezzi di pagamento (a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento) e l'inclusione delle spese di liquidazione interessi (in quanto non sussisterebbero in caso di mancata maturazione degli interessi). Queste ultime possono essere escluse dal TEG se pagate in via forfetaria e indipendente dall'ammontare degli interessi dovuti, per la parte non eccedente il costo applicato in caso di interessi a credito per il cliente.

## **C6 Compensi di mediazione**

*Ai fini del calcolo del MED vanno considerati i soli **compensi di mediazione relativi ai mediatori creditizi iscritti** all'apposito albo di cui all'art. 16 della legge 108/96. Questa indicazione vale anche ai fini del computo nel TEG dei compensi di mediazione sostenuti dal cliente?*

No, fermo restando quanto previsto all'art.16 della legge 108/96, nel calcolo del TEG devono essere inclusi tutti i costi sostenuti dal cliente connessi con l'erogazione del credito (§ C4).

*I compensi di mediazione da segnalare nel MED sono solo quelli pagati a **persone fisiche**?*

No, in base alle Istruzioni (paragrafo C6), i compensi da segnalare riguardano l'attività di mediazione svolta da soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 16 della legge 108/96, siano essi persone fisiche o giuridiche.

*Come vanno segnalati i compensi di mediazione – a totale carico dell'intermediario – sostenuti a fronte di una **rete di mediatori creditizi** iscritti all'albo di cui all'art. 16 della legge 108/96?*

Se la spesa sostenuta dall'intermediario non è direttamente imputata al cliente come costo di mediazione, va inclusa solo nella rilevazione del MED ma non nel calcolo del TEG. Infatti, le nuove Istruzioni prevedono la segnalazione dei compensi di mediazione:

- ai fini del calcolo del TEG, con la inclusione nella componente “oneri” del solo costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, sia nel caso in cui tale corrispettivo sia corrisposto al mediatore per il tramite dell'ente finanziatore, sia nel caso in cui il cliente lo abbia corrisposto in via diretta;
- ai fini della determinazione del MED, con riferimento al compenso complessivo del mediatore, aggiungendo all'onere di cui al punto precedente anche la quota di commissione a carico del finanziatore (anche integrale come nel caso prospettato); tale compenso deve essere rapportato all'ammontare finanziato e segnalato in misura percentuale.

*Nel caso in cui nel corso della mediazione interviene un **agente ex d.lgs 374/99** o un **confidi**, il relativo costo va incluso nel MED?*

Sì, solo se agenti e confidi sono iscritti all'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'art. 16 l. 108/96.

*Eventuali **servizi di consulenza** prestati dal mediatore vanno inclusi nella rilevazione a fini anti-usura?*

No, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non fosse possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel TEG e nel MED.

*Nel caso di un finanziamento contro **cessione del quinto dello stipendio** (categoria 8), per il quale sia stato erogato un **pre-finanziamento** (categoria 10), in che momento vanno rilevati i compensi di mediazione?*

I costi di mediazione vanno segnalati al momento dell'accensione del finanziamento "principale" (cessione del quinto) in categoria 8.

#### **D1 Periodo transitorio**

*Quali sono, nel periodo transitorio, le componenti di costo da includere nel calcolo del TEG al fine della segnalazione e quali da escludere al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati alla clientela?*

Con riferimento alla segnalazione trimestrale dei tassi, le nuove disposizioni entrano in vigore integralmente a partire dalla rilevazione riferita al trimestre luglio - settembre 2009 (scadenza 25 ottobre), con l'unica eccezione del differimento al 25 aprile del primo invio dei dati riferiti ai compensi di mediazione medi, al numero rapporti che hanno concorso alla determinazione degli stessi e agli importi erogati.

Per quanto riguarda le modalità di verifica del rispetto del limite delle soglie, gli oneri introdotti dalle nuove Istruzioni vanno esclusi dal calcolo del TEG fino al 31 dicembre 2009.

A partire dal 1° gennaio 2010, tutti gli oneri indicati nelle Istruzioni sono inseriti nel calcolo del TEG anche al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati alla clientela.

Si soggiunge che l'elencazione contenuta nel paragrafo D1, lett. a), b), c), è meramente esemplificativa.

*Nel periodo transitorio, fino a dicembre 2009, le **spese di perizia**, da includere in base alle nuove disposizioni nel calcolo del TEG segnalato, vanno anche incluse nel calcolo del TEG per la verifica del rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono usurari?*

No, fino al 31.12.2009 il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari continua a essere effettuato secondo le istruzioni pre-vigenti, in base alle quali gli oneri per perizie non venivano inclusi nel TEG; gli stessi oneri sono invece da includere nella segnalazione riferita al trimestre luglio-settembre.

*Nel periodo transitorio, possono essere esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del rispetto della soglia solo gli **oneri sostitutivi della CMS** e quindi commisurati al fido utilizzato e assimilabili alle penali o anche quelli commisurati all'affidamento accordato?*

Perché un onere possa essere escluso dal calcolo del TEG nel periodo transitorio, occorre che ricorrano determinati requisiti nell'onere stesso:

- deve trattarsi di oneri che vadano effettivamente a sostituire la CMS e quindi non siano coesistenti con la stessa;
- gli oneri dichiarati come sostitutivi della CMS non devono riscontrarsi in periodi precedenti l'abolizione della stessa;
- il carattere sostitutivo degli stessi oneri deve essere desumibile nelle comunicazioni effettuate al cliente, in relazione alle modifiche contrattuali introdotte.

Restano pertanto inclusi nel calcolo del TEG per la verifica delle soglie, anche nel periodo transitorio, tutti gli incrementi di oneri e commissioni già applicate in passato.